SALPA CONSULTING
Dottori Commercialisti - Studio Associato
CONSULENZA TRIBUTARIA SOCIETARIA AZIENDALE

DOTTORI COMMERCIALISTI:
Partners:
ANTONELLA BORTOLOMASI
CARLO FILIPPI
RICCARDO PALMIERI
DEBORAH RIGHETTI
DANIELE VENTURI
collaborano:
TONI STEFANIA
VANIA INDINO
TAGLIAZUCCHI MARTINA

N. 26

15 settembre 2025

Ai gentili clienti

Loro sedi

Tassazione auto aziendali 2025: valore normale per consegne dopo il 30 giugno 2025

In questo articolo:

- Caso esaminato
- Contesto normativo, evoluzione
- I tre regimi di tassazione per le auto aziendali
- Contratto 2024 e consegna post-30 giugno 2025, applicazione del valore normale
- Implicazioni pratiche

Il 22 luglio 2025 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta all'interpello n. 192, riguardante le **modalità di tassazione delle auto aziendali in uso promiscuo ai dipendenti:** in particolare, quei veicoli ordinati e contrattualizzati entro il 31 dicembre 2024 ma **consegnati ai lavoratori dopo il 30 giugno 2025**.

Con questo chiarimento, l'Amministrazione conferma che, per tali casi, non è possibile applicare né le aliquote agevolate introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 né il regime transitorio in scadenza al primo semestre 2025, imponendo quindi il **calcolo del fringe benefit secondo il "valore normale" del bene.**

Caso esaminato

La Società istante assegna ai propri dipendenti **autovetture aziendali in uso promiscuo** tramite contratti stipulati, in alcuni casi, prima della consegna effettiva del veicolo, basandosi sulle informazioni disponibili al momento dell'ordine.

Con l'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2025, delle **nuove percentuali di tassazione del fringe benefit previste dalla legge di bilancio 2025** (art. 1, comma 48, L. 207/2024), la Società si interroga su quale normativa applicare per i **veicoli il cui contratto di assegnazione sia stato sottoscritto entro il 31 dicembre 2024 ma consegnato dopo tale data.**

41124 MODENA - Via Luigi Valdrighi, 101/2
TEL. (+39) 059 360.414 - (+39) 059 242.305 - TELEFAX (+39) 059 365.221
www.salpaconsulting.com

DOTTORI COMMERCIALISTI:
Partners:
ANTONELLA BORTOLOMASI
CARLO FILIPPI
RICCARDO PALMIERI
DEBORAH RIGHETTI
DANIELE VENTURI
collaborano:
TONI STEFANIA
VANIA INDINO
TAGLIAZUCCHI MARTINA

L'Istante sostiene che, in coerenza con il principio di certezza del diritto e con il principio di cassa che disciplina l'attribuzione dei compensi in natura, per il calcolo del fringe benefit debba farsi esclusivo riferimento alla normativa vigente alla data di stipula del contratto di assegnazione, ossia:

1. La stipula entro il 31 dicembre 2024 consentirebbe l'applicazione delle regole previgenti, indipendentemente dalla data effettiva di consegna del veicolo.
2. La data di consegna influirebbe unicamente sul momento di decorrenza dell'uso promiscuo da parte del dipendente e, dunque, sull'inizio della tassazione, ma non sulla disciplina fiscale di riferimento.

Secondo la Società istante, questa interpretazione garantirebbe stabilità e prevedibilità nell'applicazione delle nuove percentuali, evitando possibili disparità di trattamento basate su mere differenze temporali tra ordine e consegna del veicolo.

Contesto normativo, evoluzione

La **legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207)** ha profondamente rivisto il **trattamento fiscale dei fringe benefit** relativi alle **auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti,** sostituendo la lettera a) del comma 4 dell'articolo 51 del TUIR, che fino al 31 dicembre 2024 prevedeva un'imposizione forfetaria pari al 50% del costo chilometrico ACI per 15.000 km.

NOTA BENE: Dal 1° gennaio 2025, per incentivare la transizione ecologica, tale percentuale è stata ridotta al 10% per i veicoli elettrici a batteria, al 20% per gli ibridi plug-in e fissata al 50% per tutte le altre motorizzazioni.

Inoltre, il **Decreto "Bollette"** (DL 19/2025, art. 6 comma 2-bis) ha introdotto, con il nuovo comma 48-bis, un **regime transitorio** che estende l'applicazione della disciplina previgente ai veicoli concessi in uso promiscuo **dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024** e a quelli **ordinati entro il 31 dicembre 2024 ma consegnati dal 1° gennaio al 30 giugno 2025**; con la circolare n. 10/2025 l'Agenzia delle Entrate ha poi sottolineato che, per fare ricadere un veicolo nel regime transitorio, è determinante non solo la data dell'ordine, ma anche quella effettiva di consegna al dipendente.

I tre regimi di tassazione per le auto aziendali

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2025 e dal Decreto "Bollette", dal 2025 si sono venuti a determinare **tre distinti regimi di tassazione del fringe benefit** per le auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti:

1. **Nuova disciplina ecologica** – applicabile ai veicoli immatricolati, contrattualizzati e consegnati dal 1° gennaio 2025 in poi, con aliquote agevolate (10 % per veicoli elettrici a batteria, 20 % per ibridi plug-in, 50 % per le altre motorizzazioni);

41124 MODENA - Via Luigi Valdrighi, 101/2
TEL. (+39) 059 360.414 - (+39) 059 242.305 - TELEFAX (+39) 059 365.221
www.salpaconsulting.com

DOTTORI COMMERCIALISTI:
Partners:
ANTONELLA BORTOLOMASI
CARLO FILIPPI
RICCARDO PALMIERI
DEBORAH RIGHETTI
DANIELE VENTURI
collaborano:
TONI STEFANIA
VANIA INDINO
TAGLIAZUCCHI MARTINA

2. **Regime transitorio** - mantiene in vigore fino al 30 giugno 2025 le regole previste al 31 dicembre 2024 per il calcolo del fringe benefit sulle auto aziendali in uso promiscuo. In pratica, tutte le vetture già affidate ai dipendenti tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024 continuano a essere tassate secondo i coefficienti basati sulle emissioni di CO_2, così come quelle ordinate entro fine 2024 ma consegnate nel primo semestre 2025. Ciò significa che, indipendentemente dalla data di stipula del contratto, l'imponibile si ottiene applicando al costo chilometrico ACI per 15.000 km una percentuale che varia in funzione delle emissioni:

- il 25% per veicoli fino a 60 g/km,
- il 30% per quelli tra 61 e 160 g/km,
- il 50 % per 161–190 g/km e il 60 % oltre 190 g/km.

NOTA BENE: La chiave per sfruttare questo trattamento più favorevole era quindi che la consegna fosse avvenuta entro il 30 giugno 2025.

3. **Valore normale** – il **terzo regime più svantaggioso**, si applica a tutte le auto aziendali che non rientrano né nella nuova disciplina ecologica né nel regime transitorio: in questo caso il fringe benefit viene calcolato sul "valore normale" del veicolo, così come definito dall'art. 9 del TUIR. In pratica, anziché utilizzare percentuali forfetarie agevolate sul costo chilometrico ACI, si prende a riferimento il canone effettivamente pagato dall'azienda per il leasing o il noleggio del mezzo, al netto dell'indennità chilometrica per l'uso lavorativo. Questo metodo, oltre a richiedere un maggior lavoro di documentazione, comporta tipicamente un imponibile più elevato—spesso molto superiore alle aliquote agevolate—e quindi una tassazione del benefit sensibilmente più gravosa per il dipendente.

Contratto 2024 e consegna post-30 giugno 2025, applicazione del valore normale

Nel caso sottoposto all'attenzione dell'Agenzia delle Entrate, la Società istante aveva formalizzato il contratto di assegnazione dell'auto il 27 dicembre 2024, pur prevedendo la consegna del veicolo non prima del 1° luglio 2025, su esplicita richiesta del cliente.

L'Amministrazione finanziaria ha precisato nella risposta n. 192/2025 che, non essendo rispettati congiuntamente i tre presupposti—immatricolazione, stipula del contratto e effettiva consegna—tutti successivamente al 1° gennaio 2025, la nuova disciplina ecologica non può applicarsi; analogamente, non ricorrendo la consegna entro il 30 giugno 2025, la fattispecie sfugge al regime transitorio.

Di conseguenza, per i veicoli ordinati entro il 2024 ma consegnati dopo il semestre iniziale del 2025, l'imponibile del fringe benefit viene determinato secondo il "valore normale" del bene ai sensi dell'art. 9 del

41124 MODENA - Via Luigi Valdrighi, 101/2
TEL. (+39) 059 360.414 - (+39) 059 242.305 - TELEFAX (+39) 059 365.221
www.salpaconsulting.com

DOTTORI COMMERCIALISTI:
Partners:
ANTONELLA BORTOLOMASI
CARLO FILIPPI
RICCARDO PALMIERI
DEBORAH RIGHETTI
DANIELE VENTURI
collaborano:
TONI STEFANIA
VANIA INDINO
TAGLIAZUCCHI MARTINA

TUIR (ad esempio, sul canone di leasing o noleggio al netto dell'utilizzo aziendale), con un carico fiscale più oneroso in assenza delle percentuali agevolate.

Implicazioni pratiche

Il ricorso al **regime del "valore normale" comporta per il dipendente un'onerosa tassazione del fringe benefit**, poiché tale valore – calcolato sul canone reale di leasing o noleggio al netto dell'uso aziendale – è in genere superiore all'imponibile determinato con i coefficienti agevolati.

Di conseguenza, è essenziale pianificare con attenzione le tempistiche di ordine e consegna dei veicoli, al fine di farli rientrare nei regimi più favorevoli e contenere l'ammontare del benefit assoggettato a tassazione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

41124 MODENA - Via Luigi Valdrighi, 101/2
TEL. (+39) 059 360.414 - (+39) 059 242.305 - TELEFAX (+39) 059 365.221
www.salpaconsulting.com

DOTTORI COMMERCIALISTI:
Partners:
ANTONELLA BORTOLOMASI
CARLO FILIPPI
RICCARDO PALMIERI
DEBORAH RIGHETTI
DANIELE VENTURI
collaborano:
TONI STEFANIA
VANIA INDINO
TAGLIAZUCCHI MARTINA

41124 MODENA - Via Luigi Valdrighi, 101/2
TEL. (+39) 059 360.414 - (+39) 059 242.305 - TELEFAX (+39) 059 365.221
www.salpaconsulting.com